

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE n. 175 del 17 dicembre 2015

Proposta: DET/2015/175

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN
PROGETTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL
COMUNE DI FERRARA - **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
A LABELAB S.R.L. - CIG: Z3617014C7**

Luogo di adozione: BOLOGNA data sottoscrizione: 17 dicembre 2015
data esecutività: 17 dicembre 2015

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna


IL DIRETTORE

Premesso che:

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 detta le norme relative alla regolazione del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la sopracitata legge regionale costituisce l'Agazia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agazia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'Agazia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

richiamata l'articolo 5 della legge Regione Emilia Romagna 30 settembre 2015 n.16 che definisce la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione dei rifiuti e dispone che ATERSIR ne predisponga le relative linee guida per la sua applicazione, obbligatoria a decorrere dal 2020;

preso atto che:

- lo strumento della tariffazione puntuale intesa come azione di prevenzione di produzione rifiuti e corretta concretizzazione del principio "*Chi inquina paga*", più volte sollecitato dalla normativa comunitaria e nazionale risulta di sempre maggiore centralità nei documenti di programmazione e regolazione del Servizio Rifiuti;
- il Piano Regionale di Gestione Rifiuti 2014 – 2020 individua ATERSIR, nelle Norme Tecniche Attuative, come soggetto responsabile della progressiva implementazione della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (Art. 20 – Tariffazione puntuale);

richiamata la propria determinazione n. 24 del 27 marzo 2014 "*Convenzione per un'indagine finalizzata allo studio delle esperienze di tariffazione puntuale sul territorio nazionale in favore di Legambiente Emilia Romagna*" avente per oggetto una ricognizione preliminare delle esperienze di tariffazione puntuale sul territorio nazionale;

valutate le richieste pervenute, per le vie informali, da parte del Comune di Ferrara finalizzate alla predisposizione di un progetto per l'applicazione della tariffa puntuale per il servizio di igiene urbana nel Comune di Ferrara;

ritenuto di procedere allo svolgimento di un progetto propedeutico alla graduale introduzione della tariffazione puntuale sul territorio regionale, quale progetto pilota, ed in particolare implementare le attività finalizzate all'applicazione della tariffa puntuale per il servizio di igiene urbana nel Comune di Ferrara;

precisato che le attività dell'affidamento in oggetto risultano puntualmente definibili e chiaramente individuabili dalla stazione appaltante fin dall'indizione della procedura e che non risulta necessario richiedere agli offerenti la predisposizione di alcun progetto tecnico;

visto l'art. 15 del regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia dell'Agazia approvato con deliberazione n. 32 del 28 aprile 2014, che prevede:

- per l'acquisizione di servizi non presenti sui mercati elettronici, di importo inferiore alla soglia di cui all'art 125 del D.lgs 163/2006, l'affidamento diretto, di norma, a seguito della richiesta di preventivi ad almeno tre ditte fra gli operatori economici del settore individuate dal responsabile del procedimento;
- la possibilità che, nei casi succitati, il direttore approvi con un unico atto, al termine della procedura, gli atti e lo schema contrattuale con l'operatore economico individuato.

valutato che:

- il costo complessivo del servizio, soggetto a ribasso, viene quantificato in € 24.000,00 oltre a IVA ed eventuali oneri di legge e che risulta, pertanto, inferiore alla soglia succitata;
- non vi sono convenzioni / accordi quadro CONSIP o Intercent-ER attive in relazione alla fornitura o al servizio da acquisire, e lo stesso non risulta disponibile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP né sul mercato elettronico di Intercent-ER;

richiamate le note di protocollo AT/2015/8064, AT/2015/8065, AT/2015/8066 con cui ATERSIR ha inviato la richiesta di invito a presentare offerta economica per la fornitura di prestazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto, con un importo a base di gara di € 24.000,00 indirizzate rispettivamente ai tre seguenti operatori economici individuati dal responsabile del procedimento:

- Labelab S.r.l. con sede in Bologna, Via Del Rondone n. 3
- Studio Life S.r.l. con sede in Rimini, Via L. Drudi n. 28;
- Studio Selleri Stefano con sede in Crespellano Valsamoggia (BO), Via A. De Gasperi n. 52;

precisato che nelle lettere di invito succitate:

- è specificato che l'affidamento sarà diretto, ai sensi dell'art 15 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia già richiamato;
- al paragrafo "*Modalità di affidamento del servizio*" si prevede che la scelta della migliore offerta sarà effettuata dal responsabile del procedimento, secondo il criterio del massimo ribasso e che l'affidamento della prestazione sarà approvato con determinazione dirigenziale;
- al paragrafo "*Altre informazioni e prescrizioni*" viene previsto che la stipula del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia ovvero a mezzo di scrittura privata non autenticata che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito;
- il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Ori Mario, responsabile del servizio Presidio gestione rifiuti urbani Emilia Ovest;

dato atto che, nei termini previsti dal bando (ore 12 del giorno 23 novembre 2015), risultano pervenute le offerte della società Labelab S.r.l. e dello Studio Selleri Stefano;

considerato che il responsabile del procedimento ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio per lo svolgimento delle attività in oggetto alla società Labelab S.r.l. con sede in Bologna Via Del Rondone n. 3, per un importo contrattuale di € 20.500,00 oltre a IVA come da relazione depositata agli atti;

ritenuto provvedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore economico suddetto, alle condizioni previste nei documenti di gara, valutando l'offerta stessa congrua e conveniente per l'Agenzia;

dato atto che in sede di gara l'Agenzia ha acquisito agli atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui la società Labelab s.r.l. dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento previste dall'art. 38 c.1 del D.lgs 163/2006;

dato atto che l'Agenzia ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, in particolare risultano acquisiti:

- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la mancanza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- visura del Registro delle Imprese attestante l'iscrizione della società alla CCIAA di Bologna e l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo;
- certificazione di regolarità attestante la mancata applicazione nei confronti della società, di sanzioni interdittive o altre sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, estratto dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (prot. PG/2015/8685 del 07/12/2015);
- certificazione di regolarità attestante la mancata pronuncia nei confronti dei soci titolari di rappresentanza legale, di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità incidenti sulla moralità professionale, estratto dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (prot. PG/2015/8686, PG/2015/8687, PG/2015/8688 del 07/12/2015);
- attestazione del mancato obbligo al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 ottenuto dall'Ufficio di collocamento mirato disabili della Città Metropolitana di Bologna (prot. PG/2015/8466 del 30/11/2015).

precisato che, ad oggi, risulta ancora in fase di acquisizione la certificazione di regolarità da parte dell'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate di Bologna sul rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana vigente, la cui richiesta è stata inoltrata con prot. PG/2015/8445 del 27/11/2015 e successivamente sollecitata con prot. PG/2015/8859 del 15/12/2015;

ritenuto comunque nelle more del requisito succitato di procedere alla aggiudicazione della prestazione in parola;

dato atto che qualora in esito alla verifica dell'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 o di altre cause ostative previste nei documenti di gara, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultanti da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

dato atto inoltre che rispetto all'importo a base di gara, la prestazione è stata aggiudicata per € 20.500,00 oltre ad IVA pari a € 4.510,00 per complessivi € 25.010,00;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità della fase di attivazione dell'Agenzia assunto con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012

visto il Bilancio pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1. di provvedere all'aggiudicazione definitiva della prestazione dei servizi in oggetto alla società Labelab S.r.l. con sede in Bologna Via Del Rondone n. 3, Partita Iva e Codice Fiscale 02151361207, per il corrispettivo di € 20.500,00 più IVA per € 4.510,00 per un importo complessivo di € 25.010,00 alle condizioni, secondo i contenuti e con le modalità di cui allo schema contrattuale allegato al presente atto quale parte integrante (CIG: **Z3617014C7**);
2. di impegnare la somma di € 5.125,00 più IVA per € 1.127,50 pari ad un totale di € 6.252,50 all'intervento 1 01 02 03 "Prestazioni di servizi", cap. 103052/02 "*Prestazioni di servizio per supporto tecnico economico*" del bilancio di previsione 2015, relativo all'acconto da erogare entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
3. di dare atto che la spesa pari a complessivi € 15.375,00 più IVA per € 3.382,50 pari ad un totale di € 18.757,50 per troverà copertura all'intervento 1 01 02 03 "Prestazioni di servizi", cap. 103052/02 "*Prestazioni di servizio per supporto tecnico economico*" del bilancio di previsione 2016;
4. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal responsabile;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna



Spett.le Labelab S.r.l.
Via Del Rondone, 3
40122 Bologna (BO)
labelab@p.cert.it

Oggetto: Contratto di prestazione di servizi

Il sottoscritto Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, competente alla stipula del presente contratto in nome e per conto di ATERSIR (C.F. 91342750378), manifesta l'intenzione di avvalersi della collaborazione della Vostra Società secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative allo svolgimento delle attività finalizzate alla predisposizione di un progetto di applicazione della tariffa puntuale per il servizio di igiene urbana nel Comune di Ferrara.

L'attività si inserisce nell'ambito del PROGRAMMA n. 2 "Funzioni nel campo della tutela ambientale: gestione rifiuti", PROGETTO n. 1 "Regolazione dei servizi pubblici ambientali e Pianificazione di Ambito".

La prestazione consiste, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:

1. Ricognizione dei modelli di applicazione della tariffa puntuale;
2. Ricognizione dello stato del servizio nel Comune di Ferrara e della sua evoluzione nel breve, medio termine;
3. Progetto applicativo tariffa puntuale nel Comune di Ferrara.

1) Ricognizione dei modelli di applicazione della tariffa puntuale

Comprendente le seguenti attività:

- a. Ricerca e analisi dei casi studio più significativi nelle regioni: Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige ai fini della valutazione del sistema di gestione della tariffa puntuale dal punto di vista tecnico economico. Con riferimento all'analisi di cui al presente punto si intende comprensiva almeno di:
 - descrizione della tipologia di conferimento legata alla misurazione del rifiuto con individuazione del sistema di identificazione dell'utenza e della scelta in merito alla frazione e/o alle frazioni merceologiche scelte per la misurazione;
 - conoscenza delle ipotesi alla base del calcolo delle componenti del modello adottato (es: quota fissa, quota variabile, sconti, ecc.) – indicazione del numero di svuotamenti o intercettazione del rifiuto per fasce di utenza (simulazione);
 - conoscenza delle voci di costo progettuali con disamina tra quota investimenti e quota costi operativi (es: investimenti, comunicazione, attrezzatura, sistema informativo, start up, ecc.).
- b. Sulla base dell'inquadramento di cui al punto a), individuazione dei migliori sistemi disponibili per la tariffazione puntuale con riferimento a parametri di efficienza, efficacia ed economicità e approfondimento dei casi più significativi. Analisi SWOT dei principali sistemi per l'individuazione dei punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce) con l'obiettivo di

offrire un quadro sintetico che favorisca un confronto tra i principali sistemi di tariffazione puntuale e consenta la scelta dei modelli di riferimento.

2) Ricognizione dello stato del servizio nel Comune di Ferrara e della sua evoluzione nel breve medio termine

Analisi dello stato di fatto dei servizi e della loro evoluzione nel breve termine ai fini della progettazione operativa del sistema di tariffazione puntuale.

3) Progetto applicativo tariffa puntuale nel Comune di Ferrara

Redazione del Progetto di applicazione della tariffa puntuale per il servizio di igiene urbana nel Comune di Ferrara nel rispetto delle normative locali, nazionali, comunitarie in materia, prevedendo uno scenario applicativo temporale coerente con l'applicazione nel breve-medio termine tramite la valutazione della compatibilità dei modelli analizzati con i sistemi gestionali in atto nel Comune di Ferrara comprendendo quindi la:

- valutazione dell'impatto organizzativo (eventuale trasformazione servizi);
- valutazione dell'impatto sull'utenza (modifica comportamenti; impatto urbanistico-territoriale);
- valutazione dell'impatto economico.

Nel dettaglio si dovrà procedere tramite:

- a) Individuazione dei servizi applicativi di tariffazione puntuale da applicare in coerenza al sistema di gestione dei rifiuti attuato e delle dotazioni tecnologiche connesse ai servizi disponibili;
- b) Eventuali analisi di proposte di adeguamento del modello organizzativo necessario per effettuare il servizio di tariffazione puntuale e conseguente definizione dei costi di modifica;
- c) Definizione degli obiettivi e degli standard del sistema di tariffazione in coerenza all'articolazione della gestione e quindi declinati per aree o per tipologie insediative omogenee anche al fine di incrementare le performance di raccolta differenziata e della prevenzione dei rifiuti (valutazione dell'impatto organizzativo -eventuale trasformazione servizi-valutazione dell'impatto sull'utenza -modifica comportamenti; impatto urbanistico-territoriale-);
- d) Individuazione dei costi di investimento e di gestione;
- e) Cronoprogramma di attuazione;
- f) Piano degli investimenti in funzione del cronoprogramma;
- g) Previsione dell'impatto sul Piano Economico Finanziario, articolato per singole voci di costo ai sensi della vigente normativa di settore;
- h) Ipotesi evoluzione tariffaria per l'utenza;

Elenco dei documenti da predisporre:

Una relazione di Piano attuativo contenente tutte le analisi di cui ai punti 1), 2) e 3) comprensiva delle documentazioni che permettono la definizione del sistema di tariffazione puntuale declinati per utenza e area omogenea di servizio e dei relativi costi. In particolare la relazione di Piano attuativo deve essere il documento per l'avvio del sistema di tariffazione puntuale e deve almeno indicativamente contenere:

1. Quadro di riferimento normativo e programmatico, segnalando le problematiche delle normative in via di definizione;
2. Inquadramento generale del territorio;
3. Lo stato attuale del servizio e di prossima modifica;
4. Definizione degli obiettivi di attuazione del servizio di tariffazione puntuale;
5. I modelli previsti: modelli gestionali ed organizzativi per ciascuna area territoriale e classe di utenza;
6. Fabbisogno di dotazioni tecnologiche connesse al sistema di tariffazione

7. Analisi economica del sistema di tariffazione puntuale in termini di costi di investimento e di gestione e ricaduta sul Piano Economico Finanziario generale;
8. Analisi scenari di ricaduta sulla tariffa all'utenza;
9. Linee Guida per la Stesura del Regolamento Tariffario.

Lo Studio dovrà comprendere l'analisi tecnico economica di massima relativa alle possibile modifiche operative del sistema di gestione del servizio di igiene urbana ai fini dell'applicazione del sistema di tariffa puntuale.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati nel successivo Art. 3.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è il Dott. Mario Ori cui l'Operatore Economico dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 – Valore della fornitura

Per lo svolgimento del suddetto incarico verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 20.500,00 al netto di IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi allo svolgimento dell'incarico. I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della prestazione; il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'Offerta economica dell'Operatore Economico.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente alla Società e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione della prestazione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Operatore Economico non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 3 – Termini di esecuzione

La prestazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e la durata è stimata in 5 mesi complessivi.

ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che l'Operatore Economico abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà il certificato di conformità, ai sensi dell'art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e l'Operatore Economico non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L'Operatore Economico prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; l'Operatore Economico si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.

La società si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Operatore Economico verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

La Società si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante in copia cartacea e su supporto magnetico in formato editabile.

Il soggetto affidatario dovrà garantire, la disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante.

Art. 5 - Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

La Società affidataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) impegnare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato;

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

La Società si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m., la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

L'Operatore Economico, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

CIG Z3617014C7

Art. 7- DUVRI

Oggetto prevalente del contratto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici della società affidataria o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

In virtù di quanto previsto al comma 11 del precedente art. 4 (presenza di personale della Società presso le sedi ATERSIR), ai fini della gestione della sicurezza, in considerazione della natura del servizio professionale reso, ogni obbligo si ritiene assolto dando, in sede di prima riunione di avvio della prestazione, un'adeguata informativa su quelle che sono le procedure di

emergenza dell'Ente e mostrando le vie di esodo, come da piano di emergenza interno della struttura presso cui il soggetto opererà.

Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, la Società affidataria costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso la Società, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione potrà essere prodotta sotto forma di polizza fideiussoria di pari valore da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

Art. 9 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo della fornitura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto alla Società affidataria dall'ATERSIR contraente; la Società deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ATERSIR potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto alla Società affidataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Operatore Economico prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'Operatore Economico.

Per quanto concerne la compilazione della **fattura elettronica**:

- dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente **CUU: UFAEH8**;
- dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8.

Le fatture dovranno inoltre:

- riportare il **CIG Z3617014C7**
- essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna, Partita IVA e Codice Fiscale: 91342750378;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

La liquidazione delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sul c/c indicato dallo stesso Operatore entro 30 gg dalla data di ricezione secondo le seguenti scadenze:

- una prima quota, pari al 25% dell'importo contrattuale, verrà erogata decorsi 30 gg. dalla stipula del contratto;
- una seconda quota, a saldo, verrà erogata a conclusione delle attività.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Per i pagamenti, ATERSIR si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione della prestazione o dello step di prestazione così come sopra individuato, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal d.m. n. 40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

La Società affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge; la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella fornitura. Qualora la Società si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti di ATERSIR a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ATERSIR di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili

all'Operatore Economico cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 11 - Trasparenza

La Società affidataria espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente prestazione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della prestazione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - Riservatezza

La Società fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della prestazione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che l'Operatore Economico è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Società può citare i termini essenziali della prestazione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. previa dichiarazione da comunicarsi alla Società fornitrice con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili alla Società, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora la Società abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10 % di cui al precedente art.9;

- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal legale rappresentante nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva della Società affidataria negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 14 – Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società affidataria con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Società fornitrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- b) qualora la Società affidataria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.

In caso di recesso, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 15 - Danni, responsabilità civile

Il Società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Società stessa quanto di ATERSIR e/o di terzi, in

virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'Operatore Economico, tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura.

Art. 16 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto la Società affidataria è tenuta ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Atersir / sezione amministrazione trasparente.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 18 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, l'Operatore Economico sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.



Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Per
Labelab S.r.l.

Per
Atersir
Il Direttore

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2015 nr. 247/1 del 17/12/2015

assunto nel 2015 per Euro 6.252,50

CIG: Z3617014C7 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FERRARA - DITTA LABELAB SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 1 01 02 03	2015	2015	1.141.714,11	668.160,00	473.554,11
Capitolo / Articolo: 103052 02	2015	2015	144.728,70	110.050,10	34.678,60

Intervento: 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1332 Altre spese per servizi
 Capitolo: 103052 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA

Articolo: 02 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO

C.d.R.: .
 C.d.G.: .

Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Bilancio D.lgs.2011/118: Miss. 01 Prg. 11 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.02.11.000

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2015/175 del 17/12/2015

Emittente: .

Proponente: .

Variazioni:	0,00	Assestato:	6.252,50
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	6.252,50
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	6.252,50

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Non specificato

Stat.4: 0000

Non specificato

Stato: D

Definitivo

Competenza:

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 17/12/2015

IL DIRETTORE Ing. Vito Belladonna



